



ALLEGATO ALLA DELIBERA ^{C.}
n° 37 Del. 14.10.09 ^{G.C.}

II SINDACO



II SEGRETARIO COM/LE

COMUNE DI ALFIANELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

[Handwritten signatures of the Mayor and the Secretary]

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
DELLE BACHECHE o VETRINETTE
SU SUOLO PUBBLICO
(o apposte su muri privati prospicienti aree pubbliche)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 14/10/2009



COMUNE DI ALFIANELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

a. Il presente regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 61 del Regolamento Edilizio, disciplina la concessione - a titolo gratuito e/o oneroso - delle autorizzazioni per l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative e pubblicitarie su suolo pubblico ai soggetti di cui al successivo art. 2, al fine di fornire un'adeguata informazione alla cittadinanza consentendo la pubblicizzazione delle proprie attività statutarie (politiche, sindacali, sportive ecc.) con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro e/o commerciale.

b. L'individuazione degli spazi, il numero di bacheche installabili, le loro caratteristiche, misure e gli oneri relativi sono determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; tale individuazione dovrà riguardare i nuovi spazi, salvaguardando quelli dove sono già installate le bacheche all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 - Soggetti destinatari

L'autorizzazione all'installazione di bacheche può essere concessa alle Associazioni o Enti che svolgono attività di pubblico interesse da almeno 3 anni, oltre che ai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale o rappresentati nei consigli provinciali, regionali o in Parlamento.

Art. 3 - Autorizzazioni

a. L'autorizzazione all'installazione è concessa dal Sindaco, su parere dei Responsabili degli Uffici competenti, unicamente ai soggetti indicati all'art. 2, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta .

b. E' fatto divieto di concedere più di una bacheca alla stessa associazione o forza politica, considerata nelle sue articolazioni o componenti.

c. L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni rinnovabile, previa presentazione di una ulteriore richiesta almeno trenta giorni prima della scadenza.

d. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo, così come la perdita dei requisiti per avere titolo all'installazione della bacheca, comporta l'interruzione e/o la decadenza della autorizzazione.

e. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche è a carico dei soggetti autorizzati.

f. Per le domande riguardanti bacheche o vetrinette poste su muri privati dovrà essere prodotta autorizzazione della proprietà dell'immobile.



COMUNE DI ALFIANELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 4 – Graduatoria

a. Le richieste di autorizzazione pervenute eventualmente in assenza di spazi disponibili devono essere annotate in un apposito elenco graduatoria secondo l'ordine di arrivo delle medesime (fa fede il numero di protocollo).

b. Resosi disponibile uno spazio, l'Ufficio Edilizia Privata interpellerà tramite lettera, il primo nominativo utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di quindici giorni per confermare la richiesta di autorizzazione, con l'avviso che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con cancellazione dalla graduatoria.

Art. 5 - Divieti - revoche – decadenze

a. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.

b. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali, pena la revoca dell'autorizzazione, fatte salve eventuali sponsorizzazioni a sostegno di eventuali iniziative promosse dal titolare dell'autorizzazione e per iniziative volte alla raccolta di fondi

c. Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

d. Al verificarsi delle condizioni che comportano la revoca o la decadenza il responsabile del Servizio Edilizia Privata dovrà procedere alla contestazione scritta nei confronti del titolare dell'autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni; qualora le osservazioni presentate non fossero sufficienti e/o pertinenti verrà disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione, in caso di accoglimento verrà invece chiuso il procedimento.

e. Nel caso di revoca definitiva o di decadenza dell'autorizzazione le bacheche dovranno essere rimosse a cura e spese degli interessati previa notifica di formale invito alla rimozione da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

f. In caso di inadempimento della rimozione di cui al comma precedente, le bacheche diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà assegnarle a coloro che risultano nella graduatoria di cui all'art. 4 del presente regolamento.

g. Il comune si riserva la facoltà di revocare le autorizzazioni di cui al presente regolamento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o in concomitanza ad eventuali lavori di riqualificazione dell'area ove sono ubicate.



COMUNE DI ALFIANELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 6 - Disciplina transitoria

a. A tutti coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano una bacheca installata su suolo pubblico, o privato prospiciente area pubblica, verrà data la possibilità di ottenere l'autorizzazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, per lo spazio precedentemente occupato, con le medesime caratteristiche di quanto esistente, anche se l'impianto

non risultasse conforme alle specifiche di cui alla delibera prevista ai sensi del precedente art. 1 comma b.

b. A tal fine verrà inviata apposita comunicazione con cui i soggetti interessati verranno invitati a richiedere l'autorizzazione anzidetta entro e non oltre il 90 ° giorno successivo alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Comunale di cui all' art. 1 comma b del presente regolamento.

c. Le bacheche esistenti, per le quali non verrà richiesta entro il termine assegnato dall'ufficio la prescritta autorizzazione, saranno rimosse a cura del Comune ed a spese degli interessati, previa notifica, a mezzo raccomandata, di un formale invito alla rimozione entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

d. Per eventuali sostituzioni di bacheche in condizioni precarie, installate in data antecedente all'entrata in vigore del regolamento, si dovrà rispettare quanto previsto dallo stesso e dalla deliberazione di cui all'art. 1 comma b).

e. In sede di prima applicazione la Giunta Comunale adotterà i provvedimenti di cui all'art. 1 comma b) entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7 – Controlli

Il Comando della Vigilanza Urbana è deputato al controllo ed al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento

Art. 8 – Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto Comunale.



COMUNE DI ALFIANELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.37 DEL 14/10/2009, PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 29/10/2009 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI SENZA OPPOSIZIONI E DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08/11/2009.

Alfianello 13/11/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Licciardi dott. Antonio

SECONDA PUBBLICAZIONE

DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE CON CONTESTUALE AFFISSIONE DI AVVISO PUBBLICO ALL'ALBO PRETORIO AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 19/11/2009 AL 03/12/2009 – REG. 221

Alfianello 04/12/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Licciardi dott. Antonio